



20. Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale

20.1 – Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale

Il Decreto 26 settembre 2001 ha istituito il “Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas”, per definire gli interventi da realizzare, ed i soggetti responsabili, nel caso di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas, quali ad esempio, eventi climatici di tale gravità da comportare condizioni di carenza di gas durante il periodo invernale, oppure riduzioni, totali o parziali, nelle importazioni di gas per il sistema nazionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta del Comitato, determina le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema del gas, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto dell’11 settembre 2007, ha individuato i soggetti obbligati all’effettivo contenimento dei consumi, qualora si verificano le condizioni di emergenza climatica.

Metanodotto Alpino, per quanto di sua competenza, si atterrà a quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare l’insorgere di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas.